

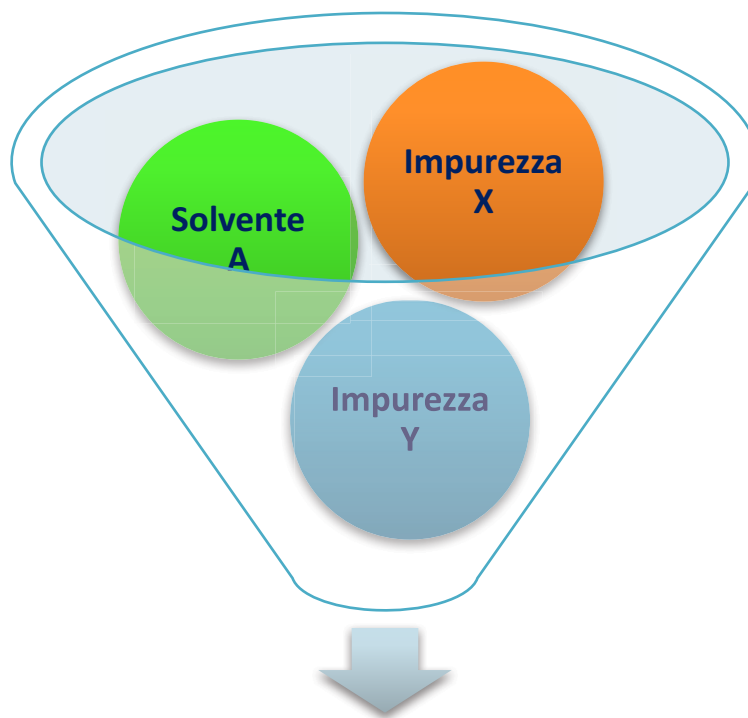
2° Convegno nazionale REACH
“Aggiornamento dei regolamenti europei:
REACH, CLP e GHS, BPR (Biocidi).
Adeguamenti da Ottobre 2016 a Maggio 2018”
Ramspec, Salone del prodotto chimico – 12 ottobre 2016

Sostanze e solventi recuperati: problematiche connesse all'applicazione di REACH e CLP

Pietro Pistolese

Autorità Competente REACH e CLP
DG Prevenzione sanitaria
Ministero della salute

Il caso dei solventi “rigenerati”



Solvente A rigenerato



Giugno 2015- Indagine della procura di Torino

I fatti

- Accertato nella provincia di Torino l'ingresso di solventi "rigenerati" provenienti da Paesi EU per una quantità di 2.500.000 litri/anno
- Provenienza:
 - Aziende italiane o straniere che effettuano un trattamento di rigenerazione di solventi
 - Aziende che utilizzano solventi nel loro ciclo produttivo e vendono il prodotto a fine ciclo, con diverse tipologie di contaminanti, a soggetti terzi, come **materia prima secondaria** e classificandola come "sottoprodotto"
- Destinazione:
 - Esportazione via nave in paesi in via di sviluppo (al fine di riutilizzo in territori in cui vige una normativa meno restrittiva di quella EU)
 - Commercializzazione in Italia ad aziende che utilizzano solventi nel loro processo produttivo, o a colorifici, ferramenta e hobbistica



Il ruolo degli utilizzatori di solventi rigenerati

Ricevere lo stesso materiale come sottoprodotto compiendo gli stessi trattamenti e operazioni, senza essere assoggettati alla normativa rifiuti

Importare sottoprodotti che prima erano definiti rifiuti e svolgere operazioni tipiche di un trattamento di recupero, senza essere oggetto di controllo

Importare o acquistare in Italia sottoprodotti che in realtà sono rifiuti, svolgere operazioni di recupero e vendere all'estero il prodotto ottenuto, non tenendo conto della normativa rifiuti

Importare o acquistare in Italia sottoprodotti che in realtà sono rifiuti ed esportarli in paesi mediorientali e in Africa, senza alcun trattamento (impianti di recupero di solventi nel Mediterraneo sono principali consumatori di questi sottoprodotti)

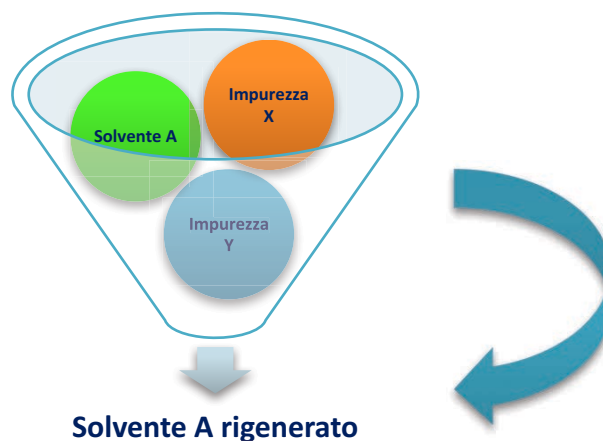


Qual è la mia sostanza/miscela?

Il mancato controllo della composizione analitica dei prodotti e delle sostanze contenute ed il loro uso in questi paesi equivale spesso ad uno smaltimento del rifiuto piuttosto che ad una commercializzazione per uso industriale.



Abbassamento della qualità di miscele di solventi, che possono contenere sostanze organiche ed inorganiche diverse dal solvente, generalmente sconosciute all'utilizzatore finale, e che rimangono nei prodotti di utilizzo sia presso aziende, sia nel mercato ad uso hobbistico.



Identificazione della sostanza ai sensi del regolamento REACH



Qual è la mia sostanza/miscela?

Nel REACH

Le sostanze moncostituenti sono sostanze nelle quali le impurezze sono inferiori al 20% della composizione (Linea guida ECHA sull'identificazione della sostanza, 2010). Una variazione delle impurezze entro il 20% mantiene la sostanza nel regime del REACH senza l'obbligo di registrazione se questa è già stata effettuata in UE per la stessa sostanza pura.

Nel CLP

Il regolamento CLP obbliga comunque a una corretta classificazione ed etichettatura anche in considerazione di una eventuale variazione delle impurezze. Pertanto, gli utilizzatori a valle dovrebbero essere a conoscenza della composizione dei prodotti acquistati ed eventualmente procedere a modifiche della classificazione e dell'etichettatura che informerà anche l'utilizzatore finale.



Responsabilità verso i paesi extra-EU

Abbassamento della qualità di miscele di solventi, che possono contenere sostanze organiche ed inorganiche diverse dal solvente



La stessa esportazione di questi sottoprodotti non desime le aziende EU dalla loro responsabilità nella fornitura di “prodotto/rifiuti” che possono danneggiare la salute dell’uomo e l’ambiente in cui si disperdono



Si perdono le tracce di tali prodotti lungo la catena di approvvigionamento spesso complessa ed extraEU



Responsabilità verso i paesi extra-EU

Obblighi degli esportatori

- Regolamento 649/2012 che dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, per un certo numero di sostanze chimiche pericolose.
- Normativa sul trasporto: anche per brevi tratti, per il trasporto delle sostanze verso porti e aeroporti andrebbero rispettati gli obblighi di corretta etichettatura che quindi sarà presumibilmente inclusa nelle confezioni in esportazione.



Cessazione della qualifica di rifiuto- art. 184-ter del D. Lgs 152/06

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.*

N.B.: il punto d) è parte integrante dei requisiti del regolamento REACH in materia di valutazione del rischio ambientale e per la salute umana.



Riflessione sugli obblighi per i sottoprodotti

- SDS
- Classificazione ed etichettatura ai sensi del CLP
- Registrazione REACH (N.B. identificazione della sostanza!!!!!!)
- Dichiarazione miscele all'archivio preparati pericolosi dell'ISS



Un sottoprodotto non è tale, se la presenza di impurezze raggiunge o supera il valore del 20%. In quel caso dovrebbe essere considerato un rifiuto ed è fuori dal campo di applicazione del REACH ma in ogni caso non del CLP.



Linea Guida ECHA sulle sostanze recuperate (2010)

Le sostanze possono essere divise in due gruppi principali:

1. “Sostanze ben definite”: sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita che possono essere sufficientemente identificate sulla base dei parametri di identificazione di cui all’ allegato VI sezione 2 del regolamento REACH. Le regole per l’identificazione e la denominazione differiscono per:

- “sostanze ben definite” con un costituente principale (in genere $\geq 80\%$) (sostanze monocostruente)*
- sostanze con più di un costituente principale (in genere ciascun costituente $>10\%$ e*

2. “Sostanze UVCB”: “Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, detti anche sostanze UVCB, non possono essere sufficientemente identificate dalla loro composizione chimica poiché:

- il numero di costituenti è relativamente elevato e/o*
- la composizione è, in misura significativa, sconosciuta e/o*
- la variabilità della composizione è relativamente elevata o scarsamente prevedibile*

Grazie!

Pietro Pistolese
p.pistolese@sanita.it
0659943439